CAMERA DEI DEPUTATI N. 4496-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 17 gennaio 1990 (Stampato n. 32)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

RIZ, RUBNER, DUJANY

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 gennaio 1990

Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento

(Relatore: **Alberto FERRANDI**)

NOTA: In data 12 giugno 1990 l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che all'articolo 2, dopo le parole: « Le piante organiche degli uffici », *siano aggiunte le seguenti:* « entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del ministero ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.	*La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.*
ART. 1.	
1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.	
ART. 2.	
1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.	
ART. 3.	
1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano. 2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.	